

Anno

2024

**A.P.E.S. S.C.P.A**

**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE**

**CONTRATTO DI APPALTO**

**(CUP:H42D24000020002; CIG:.....)**

**TRA**

**Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. in breve A.P.E.S S.c.p.A.** C.F./P.I. 01699440507, con sede in Pisa, Piazza Dei Facchini n. 16, rappresentata da **Avv. Chiara Rossi** nata a Fucecchio (FI) il 23/01/1976, domiciliata per la carica presso la società di cui sopra, la quale dichiara di intervenire, come interviene e stipula, non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico della già menzionata società;

**E L'IMPRESA**

\_\_\_\_\_ P.iva \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ di repertorio economico amministrativo, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), in qualità di \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

con determinazione dell'Amministratore Unico di APES n. 33 del 25/03/2024 è stata indetta una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, per l'appalto dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UN EDIFICIO DI 8 ALLOGGI ERP TUTTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PECCIOLI (PI), VIA DI MEZZO, 3-5, FRAZIONE LEGOLI**, con importo a base di gara per lavori pari ad euro 317.344,29, di cui per la sicurezza euro 60.540,04;

a seguito dell'espletamento della procedura di gara sulla piattaforma START (procedura ID. n. 013490/2024) è risultato primo in graduatoria l'operatore economico \_\_\_\_\_ che ha effettuato un ribasso del \_\_\_\_\_ per un importo totale offerto pari ad euro \_\_\_\_\_;

nei confronti del sopradetto operatore economico è stata formulata la proposta di aggiudicazione e sono state effettuate le verifiche sui requisiti previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

con nota prot. n. \_\_\_\_\_ è stata richiesta nei confronti di \_\_\_\_\_ informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011, (eventualmente aggiungere) essendo trascorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

(oppure)

\_\_\_\_\_ risulta iscritta nella White list della prefettura di \_\_\_\_\_; con determinazione dell'amministratore Unico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata ratificata l'aggiudicazione e la sua efficacia a seguito dell'intervenuta verifica dei prescritti requisiti di partecipazione.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1) OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO**

L'appalto consiste nei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UN EDIFICIO DI 8 ALLOGGI ERP TUTTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PECCIOLI (PI), VIA DI MEZZO, 3-5, FRAZIONE LEGOLI. Sinteticamente la manutenzione straordinaria comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo: rifacimento completo della copertura ivi compresa la sostituzione di quota parte di orditura primaria e secondaria in legno; rifacimento delle facciate compreso ripristino dell'intonaco e tinteggiatura; sostituzione di infissi e persiane; fornitura e posa in opera di lattoneria; rifacimento del marciapiede esterno e modellazione del piazzale retrostante inerbito. Le opere sono meglio nel capitolato speciale di appalto e nella documentazione tecnica allegata alla procedura Start. Sono comprese nell'appalto tutte le opere e provviste ed

necessarie per dare i lavori sopraindicati completi ed ultimati secondo i CME e gli atti tecnici allegati al Capitolato Speciale.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire e far eseguire le opere e provviste indicate nelle premesse, nel presente articolo e meglio specificate nei documenti indicati all'art. 3. In particolare, i lavori dovranno essere eseguiti dall'appaltatore sulla base delle condizioni tutte del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di Appalto, degli elaborati progettuali, dell'offerta economica presentata nonché del presente atto. Con il presente atto si intendono richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti convenuti con il presente atto, all'osservanza delle quali l'impresa resta contrattualmente obbligata.

**ART. 2) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo del presente contratto di appalto è pari a € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_ in lettere) compresi oneri per la sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_ non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Per la concessione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto l'operatore economico dovrà presentare, ai sensi dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 una specifica garanzia fideiussoria rilasciata dai

soggetti e con le modalità previste all'art. 106 comma 3. L'anticipazione potrà essere corrisposta nel termine di 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori a condizione che sia stata presentata la garanzia di cui sopra.

Si dà atto che all'art. 16 del capitolato speciale di appalto è previsto: "Provvedendo Apes all'emissione di un certificato di pagamento per ogni alloggio, ne consegue che l'importo anticipato sarà recuperato mediante trattenuta sull'importo del certificato di pagamento riferito a ciascun alloggio in proporzione all'importo dei lavori dell'alloggio medesimo". Trattandosi di un evidente refuso si stabilisce che la modalità di recupero dell'anticipazione non è quella prevista al citato art. 16 bensì la seguente: "L'importo anticipato sarà recuperato mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento nella misura pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima".

Le parti si danno reciprocamente atto che l'articolo 16 del capitolato speciale di appalto rimane invariata fatta eccezione per la modalità di recupero della somma anticipata che è quella stabilita al presente articolo. In ogni caso, all'ultima rata di acconto sui lavori, l'importo dell'anticipazione sarà recuperato integralmente.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili. In tali

casi sulle somme restituite spettano alla stazione appaltante anche gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

**ART. 3) ALLEGATI AL CONTRATTO (non materialmente)**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- 1) l'offerta economica presentata dall'impresa in sede di partecipazione alla gara;
- 2) il Capitolato Speciale di Appalto;
- 3) tutta la documentazione tecnica facente parte del progetto esecutivo e indicata all'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto;

fanno altresì parte del presente contratto:

- 6) il Disciplinare di gara;
- 7) POS redatto dall'impresa esecutrice e conservato presso l'ufficio D.L. di Apes;
- 8) Piano per le misure di Sicurezza e coordinamento (PSC);
- 9) Il Cronoprogramma dei lavori;
- 9) Tutti i documenti richiamati dal capitolato speciale di appalto.

Fanno inoltre parte integrante del presente contratto:

- Il D. Lgs. 36/2023
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/3/2018;
- il D. Lgs. 81/2018;

- la L. 136/2010;
- tutte le integrazioni al piano di sicurezza fisica dei lavoratori ed al POS che si rendano necessarie nel corso di esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 4) CAUZIONE**

L'Impresa aggiudicataria a garanzia degli obblighi nascenti con il presente contratto ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, mediante presentazione di garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, dell'importo di € \_\_\_\_\_.

L'esecutore dei lavori ha altresì stipulato una polizza assicurativa come previsto all'art. 117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza, stipulata secondo quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto, avente numero \_\_\_\_\_ è stata rilasciata da \_\_\_\_\_.

L'appaltatore dovrà inoltre stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo come previsto dall'art. 117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023. La somma assicurata è data dall'ammontare della

rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché l'appaltatore non trasmette la fideiussione. A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dall'emissione del collaudo provvisorio la stazione appaltante procederà allo svincolo della fideiussione.

Il mancato pagamento dei premi o dei supplementi di premi delle polizze non può in nessun caso essere opposto alla Stazione Appaltante. L'impresa si impegna a pagare i premi successivi alla prima scadenza e a presentare le relative quietanze di pagamento alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 117 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

#### **ART. 5) PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO**

Secondo quanto previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto, durante il corso dei lavori saranno rilasciati a favore dell'Appaltatore certificati di pagamento rateali sempre che l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto dell'eventuale ribasso d'asta, delle precedenti rate e delle prescritte ritenute di legge, non sia inferiore al 20% (venti%) dell'importo contrattuale.



I suddetti pagamenti potranno avvenire dopo che sarà in atti apposita certificazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore.

A lavori ultimati verrà rilasciato il certificato per il pagamento dell'ultima rata qualunque sia l'importo al netto come sopra. Il pagamento della percentuale prevista quale rata di saldo seguirà la procedura di cui all'art. 125 del D. lgs. 36/2023.

I pagamenti saranno effettuati, mediante bonifico bancario, nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle relative fatture autorizzate e trasmesse con le modalità indicate al predetto art. 16 del Capitolato.

**ART. 5) bis CLAUSOLA REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'Istat relativi al costo di costruzione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

**ART. 6) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'impresa appaltatrice si obbliga esplicitamente:

a) ad eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno

impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti vigenti, nonché D. Lgs. 36/2023;

b) a far accedere i dipendenti incaricati dall'A.P.E.S., in qualunque momento sul cantiere senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell'appaltatore. Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, l'A.P.E.S. potrà prendere immediato possesso dei lavori e procedere all'inventario della consistenza degli stessi, inviando all'Appaltatore preavviso dell'inizio delle relative operazioni, anche a mezzo pec, con anticipo di almeno 24 ore;

c) a comunicare all'A.P.E.S., ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il nominativo del responsabile della sicurezza ed a rispettare integralmente la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) a fornire il nominativo di un referente a cui l'A.P.E.S. può contestare eventuali inadempienze o rivolgere comunicazioni di qualsiasi natura;

e) alla custodia e conservazione diurna e notturna del buono stato del cantiere, dell'eventuale segnaletica stradale e dei sistemi di delimitazione, protezione e presidio del cantiere, delle attrezzature e dei depositi dei materiali. Ogni conseguente responsabilità ricadrà

sull'appaltatore, senza che ciò costituisca motivo per richiesta di proroghe;

f) al rispetto di tutti gli obblighi e all'assunzione di tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale di Appalto; nonché al sostenimento di tutte le spese previste dal Capitolato Speciale di Appalto che si rendano necessarie;

g) alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia:

- di assicurazioni e di impiego della mano d'opera in genere;

- di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel lavoro costituente l'oggetto del presente contratto. Resta inteso che, in caso di inadempienza contributiva si applica l'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'impresa è tenuta altresì al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;

h) ad applicare al personale impiegato nel presente appalto il contratto collettivo del settore edile industria o artigianato o, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, ad applicare il differente C.C.N.L. dichiarato in sede di gara purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

i) a custodire diligentemente e presentare all'Ufficio direzione dei lavori i seguenti documenti a semplice richiesta: Bolle di accompagnamento dei materiali con allegata fattura quietanzata degli stessi. La quietanza delle fatture potrà essere richiesta dopo 20 giorni dall'emissione del certificato di pagamento;

l) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (inclusa la Cassa Edile) comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della sopradetta documentazione da parte delle proprie imprese subappaltatrici.

#### **ART. 7) SUBAPPALTI**

I subappalti saranno autorizzati nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Si rinvia all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto per le lavorazioni che possono essere subappaltate senza poter formare oggetto di ulteriore subappalto. Resta inteso che il subappaltatore deve essere qualificato nelle relative categorie dei lavori che deve eseguire e non devono sussistere a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli sopra citati, mediante presentazione del DGUE sottoscritto digitalmente dal subappaltatore, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici compreso l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; nonché è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo

si rinvia alla normativa vigente in materia di subappalto.

#### **ART. 8) PENALI**

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, così da dare l'opera completamente ultimata, è fissato a norma dell'articolo 9 del presente contratto. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'impresa, senza necessità di preventiva costituzione in mora, sarà soggetta ad una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori, fino ad un massimo del 10% del predetto importo netto contrattuale. A rettifica di quanto previsto all'art. 7.2 del capitolato, la penale giornaliera si intende stabilita con riferimento all'importo netto contrattuale nella misura dello 0,9 per mille.

La penale sarà applicata mediante deduzione del suo ammontare dall'ultima rata di acconto e comunque, dall'importo del conto finale. Se l'ammontare della penale risulterà superiore a quella della rata di saldo, la stazione appaltante potrà avvalersi della cauzione e delle ritenute di legge.

#### **ART. 9) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, così da dare l'opera completamente ultimata è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali continui e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi, risultante dalla sottoscrizione di specifico verbale.

**ART. 9 BIS) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori si rimanda alla documentazione progettuale. In ottemperanza all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, fissato il termine per l'ultimazione dei lavori, non saranno concessi periodi di proroga che non siano giustificati da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale e dalla relativa documentazione tecnica;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (o della USL) in relazione ai casi dell'art. 14 d.lgs. 81/2008 fino alla relativa revoca.

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, né per la disapplicazione delle penali.

Laddove dovessero manifestarsi condizioni speciali che inducano modifica ai tempi di esecuzione delle lavorazioni, l'appaltatore si impegna, entro 10 giorni dal manifestarsi



dell'evento, a consegnare alla stazione appaltante il cronoprogramma aggiornato che dimostri l'allineamento con i tempi di contratto. Si rinvia in ogni caso a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

**ART.10) CONTESTAZIONI E RISERVE**

Ai sensi dell'art. 7 allegato II.14 al Dlgs. 36/2023, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;

f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

**ART. 11) RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

Per tutti i rapporti con APES, l'appaltatore designa il sig. \_\_\_\_\_, come identificato in premessa, al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente appalto. La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del presente articolo, non avrà effetto nei confronti di APES, finché non sarà stata alla stessa comunicata con pec o raccomandata con avviso di ricevimento e da questa accettata.

**ART. 12) CESSIONE DEI CREDITI.**

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Dlgs. 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Le cessioni di crediti derivanti dal presente contratto sono regolate dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dall'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

**ART. 13) INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)**

Il legale rappresentate dichiara di aver preso visione dell'informativa resagli ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 - GDPR). In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di consentire la stipula del contratto e delle attività ad esso correlate e conseguenti, per il tempo necessario per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla procedura. I dati personali saranno trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Relativamente ai dati raccolti, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE n. 2016/679.

**ART. 14) AGEVOLAZIONI FISCALI**

Il presente contratto è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/72 Tabella A parte III art. 127-quaterdecies e sarà registrato in caso d'uso come previsto all'art. 5 del DPR 131/1986.

**ART. 15) SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente contratto, eventuale registrazione, copie etc., sono a carico dell'impresa appaltatrice che accetta di sostenerle senza possibilità di rivalsa.

Con la tabella di cui all'allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

**ART. 16) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata l'ultima versione del Codice Etico come documento che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide ed il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. È interesse primario di A.P.E.S. di avvalersi di fornitori, appaltatori e subappaltatori che svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile sul sito internet di A.P.E.S. nella Sez. Società Trasparente.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare di quelli previsti nella

parte VI avente ad oggetto "Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento", è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente Contratto e determina la risoluzione del Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da Apes.

Il Contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di A.P.E.S. in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti di un fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad A.P.E.S. che avrà la facoltà di risolvere il Contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva.

**ART. 17) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'operatore aggiudicatario dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 e succ. mod. ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante: "Tracciabilità dei flussi finanziari", impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto al suddetto articolo, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più

conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, e comunicarli tempestivamente alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/201.

Qualora le transazioni derivanti dal presente contratto avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate il contratto si intende risolto di diritto

#### **ART. 18) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante raccomandata A/R o pec, entro un termine non superiore di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, Apes S.c.p.a. potrà risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- inadempimento rispetto ad uno degli obblighi sostanziali previsti dal contratto;
- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- violazione delle norme relative al subappalto;
- non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati;
- concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidatario;
- frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ovvero il verificarsi di una delle circostanze previste dagli artt. 94 e 95 del D. lgs. 36/2023;
- gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni del Piano di Sicurezza che hanno comportato la costituzione in mora dell'appaltatore ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. "e" del D. Lgs 81/2008.

Il contratto potrà in ogni caso essere risolto in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di risoluzione del contratto di appalto dichiarata da Apes s.c.p.a. l'impresa, in deroga a quanto previsto dall'art. 122 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 rinuncia sin d'ora di intraprendere azioni giudiziarie cautelari,



possessorie o d'urgenza che inibiscano o ritardino la consegna del cantiere e si impegna al ripiegamento dei cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore, Apes avrà diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

Si applica altresì quanto previsto dall'art. 11 del capitolato speciale di appalto secondo cui, se il ritardo dell'inizio dei lavori dovesse superare giorni 60 a partire dalla consegna, l'Apes potrà procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 19) RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, ai sensi dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, A.P.E.S. può recedere in qualunque momento dal presente Contratto previa comunicazione scritta da inviare all'appaltatore con un preavviso di almeno venti giorni naturali e consecutivi antecedenti l'efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

La comunicazione di recesso conterrà l'indicazione del termine entro cui l'appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto

in cui si trova ed alla immissione in possesso della stazione appaltante.

**ART. 20) FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti inerente all'esecuzione e interpretazione del presente contratto e dei suoi allegati, il foro competente è esclusivamente il foro di Pisa.

**ART. 21) NORME FINALI**

Le condizioni previste nel presente contratto restano ferme ed invariabili, fatte salve le eventuali sopravvenute disposizioni legislative nazionali e/o regionali di riforma istituzionale e fatti salvi eventuali accordi integrativi raggiunti dalle parti che dovranno essere contenuti in specifici atti integrativi sottoscritti da entrambe le parti che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, scritto su pagine \_\_\_\_\_, è stato letto, approvato e sottoscritto con firma digitale dalle parti. Nel caso in cui le firme non vengano apposte nel medesimo giorno, il contratto risulterà efficace con l'apposizione dell'ultima delle due firme.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 c.c. il Sig. \_\_\_\_\_ come identificato in premessa, approva specificatamente mediante separata sottoscrizione,

le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed avendone compreso il contenuto:

ART. 5) PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO; ART. 8) PENALI;  
ART. 16) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 17) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 18) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; ART. 19) RECESSO.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA \_\_\_\_\_ -Sig.**

\_\_\_\_\_

**L'AMMINISTRATORE UNICO DI APES -Avv. Chiara Rossi**